** AGGIORNAMENTO Giurisprudenziale settimanale 17/06/2013**

**CIVILE**

**Prescrizione e danno lungo latente**

**Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 14027**

**Massima:**

**In materia di danno derivante da un'intesa illecita, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, si può ritenere che l'assicurato ha avuto la completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e le modalità del fatto) nel momento in cui è stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa il fatto che l’aumento delle tariffe è conseguenza di un'intesa vietata e quindi nulla tra imprese assicurative. Ne deriva, pertanto, che la lungolatenza del danno - ovvero lo scollamento temporale fra il momento dell'inflizione ad opera del danneggiante e il momento della sua percezione da parte del danneggiato - fa si che il titolare del diritto possa dirsi in stato di inerzia solo al momento in cui sia adeguatamente edotto delle circostanze di questo particolare fenomeno di illecito prospettato dalla legge n. 287/1990.**

Ricognizione:

Con la pronuncia in esame, la Cassazione effettua delle importanti precisazioni in tema di danno lungo latente, ribadendo un orientamento che può dirsi maggioritario.

I giudici di Piazza Cavour, dopo aver premesso che il diritto al risarcimento del danno derivante da illecito anticoncorrenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c. c., si prescrive in cinque anni, precisano che tale termine non decorre necessariamente dalla data di verificazione del fatto illecito, bensì dal momento in cui esso si palesa all’ esterno con tutti i connotati che ne determinano l’ illiceità ed è percepito come tale dal danneggiato o avrebbe dovuto essere percepito secondo l’ ordinaria diligenza. D’ altra parte, costituirebbe violazione dell’ art. 2935 c. c. il considerare giuridicamente possibile l’ esercizio di un diritto che il relativo proprietario non sapeva e non poteva sapere di avere.

Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza di merito che nega il risarcimento del danno all’ assicurato per prescrizione del relativo diritto deve essere cassata con rinvio, atteso che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza dell’ illecito soltanto dal momento in cui l’ Autorità antitrust ha pubblicato il provvedimento con il quale, a seguito di un lungo e complesso procedimento, ha accertato l’ illecito anticoncorrenziale, altrimenti celato agli occhi del pubblico.

**Giurisprudenza conforme:** Cass. civ., 21 febbraio 2003, n. 2645; Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2305.

**Riferimenti normativi:** artt. 1223, 1226, 2697, 2935 e 2947; art. 2, L. 287/1990.

**PENALE**

**Violazione più grave nel reato continuato**

**Cass., Sez. Un., n. 25939/2013**

**Massima:**

**In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’ eventuale giudizio di comparazione fra esse.**

**In caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’ individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’ irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati – satelliti.**

Ricognizione:

L’ art. 81, comma 2, c. p. detta la disciplina del “reato continuato”, prevedendo, nei confronti di “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge, l’ applicazione della pena prevista per la “violazione più grave”, aumentata fino al triplo.

Il supremo Consesso di giustizia penale risolve definitivamente la disputa interpretativa inerente l’ individuazione del concetto di “violazione più grave”, fortemente dibattuta nel corso degli anni.

Invero secondo l’ impostazione maggioritaria presso la giurisprudenza di legittimità, l’ individuazione della violazione più grave andava effettuata in astratto, alla luce dei criteri edittali dettati dal legislatore; in tale ottica interpretativa, i delitti erano sempre considerati più gravi rispetto alle contravvenzioni e tra reati appartenenti alla stessa specie si riteneva più grave quello connotato dal massimo edittale più elevato; a parità di massimi edittali, quello connotato dal minimo edittale più elevato.

Al contrario, secondo altra giurisprudenza minoritaria, che valorizzava l’ art. 187 disp. att. c. p. p., nonché una risalente pronuncia a Sezioni Unite, l’ individuazione della violazione più grave doveva effettuarsi in concreto; in particolare, la più grave delle violazioni doveva individuarsi con riferimento alla pena che avrebbe dovuto essere concretamente inflitta per ciascuno dei reati in continuazione, in base ai criteri di cui all’ art. 133 c. p..

Le Sezioni Unite aderiscono al primo dei surriferiti orientamenti, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) il codice penale (in particolare, gli artt. 17, 18, 39 e 78) contiene molteplici elementi che depongono nel senso della maggiore gravità dei delitti rispetto alle contravvenzioni; b) qualora si attribuisse rilievo alla decisione presa in concreto dal giudice si andrebbe ad invadere uno spazio di competenza esclusiva del legislatore, con conseguente possibile lesione degli artt. 3, 25 e 101, comma 2 Cost., in termini di legalità, certezza del diritto, tutela dell’ affidamento delle parti e parità di trattamento; c) l’ espressione “violazione” utilizzata dall’ art. 81 c. p. evoca la condotta illecita descritta da una norma incriminatrice e, quindi, un concetto differente rispetto a quello di “pena”; d) l’ art. 187 disp. att. c. p. p. deroga all’ art. 81 c. p., ma limitatamente alla fase dell’ esecuzione.

Inoltre, la Suprema Corte precisa che il cumulo giuridico può avere luogo anche tra pene diverse (sia nel genere che nella specie). Difatti, una volta individuata la violazione più grave nel senso sopra chiarito, i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e la relativa pena confluisce in quella irrogata per tutti i reati concorrenti; d’ altra parte, non si registra alcuna violazione del principio di legalità, costituendo “pena legale”, non solo quella prevista dalle singole fattispecie incriminatrici, ma anche quella risultante dalle varie disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio (come l’ art. 81 c. p.).

Infine, i giudici di Piazza Cavour puntualizzano che la nozione di “violazione più grave” ha una valenza complessa, che muovendo dalla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa, implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione; ne deriva che, se si ravvisa la sussistenza di circostanze l’ individuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dall’ operatività delle stesse, dovendosi calcolare nel minimo edittale l’ effetto di diminuzione derivante dalle attenuanti, nel massimo edittale l’ effetto di aumento derivante dalle aggravanti (sempre a seguito del giudizio di bilanciamento).

**Giurisprudenza conforme:** Cass. pen., 26 gennaio 2010, n. 11087; Cass. pen, 27 maggio 2004, n. 26308.

**Giurisprudenza difforme:** Cass. pen., 6 marzo 2012, n. 25120; Cass., Sez. Un., 19 giugno 1982, n. Alunni.

**Riferimenti normativi:** artt. 3, 25 e 101 Cost.; artt. 17, 18, 39, 69, 78, 81 e 133 c. p.; art. 187 disp. att. c. p. p..

**Sequestro di persona e rapina**

**Cass. pen., Sez. I, 3 giugno 2013, n. 23937**

**Massima:**

**Per il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'art. 630 cod. pen. prevede che l'autore persegue e richiede un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Ciò significa che è necessario, per tale reato, che venga corrisposta un'utilità in un momento successivo alla privazione della libertà dell'ostaggio, libertà il cui ripristino è condizionato da tale pagamento. Pertanto si esclude che possa essere qualificata ex art. 630 cod. pen. la condotta di chi prende un ostaggio, e dunque attua un sequestro di persona, per mantenere un profitto già ottenuto, come nel caso di una rapina**

Ricognizione:

Nel caso di specie, l’ imputato aveva fatto irruzione in una banca insieme ad un complice e, brandendo un arma, aveva sottratto 9.000 euro ed aveva preso in ostaggio un ragazzo per poi darsi alla fuga; tuttavia, era stato, dopo poco, catturato dalla polizia.

I giudici della Suprema Corte puntualizzano che il ricorso del P. M. è da ritenersi infondato, in quanto la condotta dell’ imputato non può ricondursi all’ art. 630 c. p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), ma piuttosto, all’ art. 605 c. p. (sequestro di persona), con l’ aggravante di cui all’ art. 61, n. 2 c. p., posto che tale condotta criminosa è attuata per assicurarsi il profitto derivante da altro reato (quello di rapina). D’ altra parte, il ricorso del P. M. equivoca tra il significato giuridico di prezzo (che è l’ unico previsto dall’ art. 630 c. p.) e quello di profitto; invero, con il termine prezzo ci si può riferire soltanto al corrispettivo dell’ esecuzione del reato (“ciò che si deve pagare per ottenere un qualcosa che altrimenti non si può avere”), e non al bottino di una rapina già commessa, materialmente già appreso dai rapinatori.

**Giurisprudenza conforme:** Cass. pen., 27 aprile 2010, n. 16332; Cass. pen., 24 giugno 2009, n. 26279.

**Riferimenti normativi:** artt. 61, n. 2, 605, 628, 630 c. p..

**AMMINISTRATIVO**

**Omessa o ritardata assunzione**

**Cons. St., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 3049**

**Massima:**

**In sede di quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa o ritardata assunzione esso, non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. In contrario occorre caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita.**

**In applicazione degli artt. 2056, I e II comma, e 1226 c. c.. il danno sofferto va determinato in una somma pari al 50 % delle retribuzioni previste per la qualifica da conferire, detratto ogni eventuale periodo di attività lavorativa svolta ad altro titolo. Al riconoscimento delle spettanze retributive si collega il distinto obbligo di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale. Sulle somme dovute spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, questi ultimi nella sola misura eccedente il danno da svalutazione, da calcolarsi a partire dal momento di maturazione dei singoli ratei di retribuzione e fino all’ effettivo soddisfo.**

**Non si risolve in danno biologico il turbamento interiore, lo stato di ansia e di disagio che ineludibilmente accompagna eventi che incidono negativamente nelle aspettative di vita, ma che non superano la soglia di tollerabilità in persone, per di più, con struttura mentale orientata allo svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti nel settore dell’ordine e della sicurezza pubblica.**

Ricognizione:

Un agente ausiliario di P. S. era sospeso dal servizio in quanto indagato in sede penale. Successivamente veniva assolto, ma la riammissione definitiva in servizio avveniva soltanto a distanza di dieci anni, durante i quali si esauriva il relativo contenzioso amministrativo.

La sentenza di primo grado accoglieva in parte le sue istanze risarcitorie, riconoscendo il solo danno da ritardo, e veniva, dunque, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi accolgono parzialmente le doglianze dell’ appellante, evidenziando, in primo luogo, che l’ atteggiamento dell’ amministrazione non può considerarsi non colposo, atteso che essa non ha proceduto all’ adeguato vaglio dei presupposti per la sospensione cautelare del servizio, individuati dall’ art. 9, comma 2, d. P. R. 747/1981. Va dunque riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale. Il primo viene liquidato equitativamente nel 50% delle retribuzioni previste per la qualifica da conferire.

Tuttavia, per quanto riguarda il secondo, pur sussistendo l’ elemento psicologico della P. A., non è dato riscontrare un danno biologico, morale o esistenziale che superi la soglia della normale tollerabilità. Difatti, all’ atto della riammissione in servizio non è stato riscontrata, nella sfera psicologica del ricorrente, alcuna patologia degenerativa nosologicamente apprezzabile. Né, tantomeno, i patimenti psicologici temporanei subiti dall’ imputato hanno superato la soglia della normale tollerabilità, attesa la sua particolare resistenza psicologica ed abitudine allo stress. Infine, non si è riscontrata la lesione di alcun interesse costituzionalmente protetto ed, in particolar modo, del diritto al lavoro, dal momento che la sospensione cautelare dal servizio non ha intaccato le ulteriori opportunità lavorative del ricorrente.

**Giurisprudenza conforme:** Cons. St., 2 ottobre 2002, n. 5174; Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2007, n. 1324.

**Riferimenti normativi:** artt. 27, comma 2 e 97 Cost.;artt. 1218, 1223, 1225, 1227, 1226, 2043, 2056 e 2059 c. c.; art. 9, comma 2, d. P. R., 747/1981;

Aggiornamento settimanale a cura:

del Dipartimento di ricerca e sviluppo dell’ **Istituto di Studi Giuridici M&C. Militerni.**

Coordinatore : **dott. Alessandro De Santis**.